

2015: per l'Ital è l'anno della sinergia

Intervista al Presidente dell'Ital
Gilberto De Santis

Presidente, negli ultimi tempi si è deciso di indirizzare l'impegno dell'Ital verso macro obiettivi caratterizzando ogni singolo anno con l'individuazione di un "focus" preciso. Ci vuoi spiegare cosa è avvenuto e perché si è scelta questa strategia?

Noi abbiamo sempre fatto un'analisi dei bisogni, delle carenze, delle debolezze e delle necessità proprie di una grande struttura. E così abbiamo individuato alcuni campi d'azione per ogni singolo anno, concentrando il nostro impegno in quella direzione o, comunque, improntando la nostra attività allo spirito della scelta individuata. Pertanto, il 2010 è stato l'anno dell'innovazione, il 2011 quello del-

la formazione, il 2012 della storia, il 2013 delle categorie e il 2014 l'anno dell'orgoglio. Il 2015 per l'Ital deve essere l'anno della "sinergia".

Qual è la ragione per cui, quest'anno, l'Ital vuole impostare la propria azione alla luce del valore della sinergia?

È una scelta che deriva proprio dai risultati raggiunti nel corso del tempo. Potremmo dire che è la conseguenza del lavoro svolto e della Conferenza di Organizzazione della Uil. Avendo messo, ogni anno, al centro del nostro agire un fattore di riferimento, è stato possibile utilizzare al meglio le nostre energie, facendole confluire verso un obiettivo comune. Abbiamo avuto, così, l'opportunità di verificare il rapporto tra impegno, obiettivi e risultati. Ebbene, facendo un'analisi

si approfondita e ragionata del percorso compiuto, abbiamo constatato che gli esiti positivi sono stati resi possibili proprio grazie al valore aggiunto della sinergia.

Affinché questa strategia possa rivelarsi vincente, è necessario un lavoro di squadra ben congegnato...

È il presupposto indispensabile per l'efficacia di questo modello. Il coinvolgimento e la partecipazione attiva di uomini e donne di tutte le strutture ha determinato una condivisione degli obiettivi e la piena reciproca comprensione dell'apporto che ciascuno è in grado di offrire, sulla base della propria esperienza. Questo ci ha reso consapevoli che le energie di ognuno di noi assumevano maggior peso e maggior forza proprio grazie alla sinergia che si stava determinando. Vo-

In questo numero

PREVIDENZA E ASSISTENZA

- Lavoratori agricoli e applicazione della "sesta salvaguardia". Rettifica del Ministero del Lavoro
- Lettera al Governo di Cgil, Cisl e Uil. Tar Lazio e nuovo Isee
- Bonus bebè: pubblicato il decreto attuativo

LAVORO E AMMORTIZZATORI SOCIALI

- Jobs Act: conciliazione delle esigenze di cura, di vita e lavoro
- Cassazione: licenziamento disabile e oneri del datore lavoro
- NASpl e periodi di CIG a zero ore. Ministero del Lavoro
- Ministero Lavoro: diritto alla NASpl e licenziamento disciplinare
- Assegni per il nucleo familiare e di maternità concessi dai Comuni. Anno 2015
- Retribuzioni e importi per maternità, malattia, tbc per il 2015. Circolare Inps
 - Limiti di reddito per l'indennizzabilità del congedo parentale
 - Congedo straordinario retribuito per familiari di disabili gravi
 - Lavoratrici autonome

SALUTE E SICUREZZA

- Assicurazione Inail per i volontari che beneficiano di forme di integrazione e sostegno del reddito
- Amianto. Proroga termine presentazione istanze lavoratori in mobilità da aziende cessate

Chiuso in redazione il 27 aprile 2015

@ Se vuoi ricevere Lettera Ital sul tuo indirizzo e-mail compila la scheda di registrazione sul sito www.italuil.it



◀ segue **Intervista a Gilberto De Santis**

lendo semplificare questo effetto, si potrebbe rievocare il titolo di un vecchio convegno della Uil, diventato poi un vero e proprio slogan: "1+1=3".

Si può dire che questa idea della sinergia faccia quasi parte del patrimonio genetico del mondo della Uil? Penso di sì, perché noi siamo un'Organizzazione ambiziosa che non si sente seconda a nessuno e per questo motivo puntiamo ad accrescere al massimo la nostra "produttività" e la nostra efficienza. Solo così possiamo continuare ad essere una grande realtà, una forza sociale protagonista del mondo del lavoro. Quello della sinergia, dunque, è un meccanismo razionale ed efficace per moltiplicare gli effetti positivi della nostra azione, per ottenere, con le stesse forze, maggiori e migliori risultati.

Il modello è sicuramente suggestivo ed efficace, ma non si rischia una sua applicazione a "macchia di leopardo"? Come fare per renderlo "universale" all'interno della nostra Organizzazione?

È vero, allo stato attuale, i risultati positivi sono stati più l'effetto di moti spontanei che di una vera e propria impostazione organizzativa: non sono stati, dunque, omogenei e hanno assunto modalità e forme diverse a seconda delle realtà, delle situazioni e dei territori. Ebbene, noi abbiamo l'ambizione di realizzare proprio questo salto di qualità. E qui entra in gioco il compito del gruppo dirigente che deve "contagiare" con le proprie scelte organizzative e il proprio lavoro

quotidiano tutti coloro che operano all'interno dell'Organizzazione: quello della sinergia deve diventare un metodo e un obiettivo di tutti, nello spirito della Conferenza di Bellaria e delle scelte congressuali.

Al termine della lunga stagione congressuale, si è insediato un nuovo gruppo dirigente della Uil. Credi che ciò possa favorire questo nuovo percorso fondato sulla sinergia? Ne sono profondamente convinto, perché in questa stagione è stato messo al centro degli obiettivi di tutta la nostra Organizzazione la realizzazione di un modello a rete: la sinergia può e deve rappresentare uno strumento per l'attuazione di questo moderno sistema organizzativo. Il nuovo gruppo dirigente si è formato ed è stato eletto sulla base di questo progetto programmatico: ecco perché credo che ci siano tutte le condizioni per dare vita al percorso che abbiamo definito.

Ci sono dei passi operativi da compiere, per dare concretezza a tali intenti. Da dove si può cominciare?

Io penso che un primo passo concreto sia proprio quello del coordinamento effettivo dei Servizi della Uil che non deve essere inteso come il semplice "mettere insieme" donne, uomini, strutture, macchine, ma come un portare alla massima efficienza e produttività l'insieme di queste potenzialità: e qui ritorna l'immagine dell'"1+1=3". Ecco perché ritengo che sia necessario pensare e costruire anche un vero e proprio decalo-

go che possa indirizzare l'azione di noi tutti secondo logiche armoniche e razionali. Tutto ciò può funzionare, però, se si ha la consapevolezza che motore e punto di riferimento unico e costante debba essere la persona come centro e fine della nostra attività. Qualunque modello organizzativo, per quanto possa essere perfetto, non produce frutti se non è attivato dalle intelligenze e dai cuori delle persone al servizio delle persone.

In fondo, anche la storia dell'Ital si è costruita lungo questa linea...

Io credo che la storia dell'Ital possa essere rappresentata da una linea di crescita costante, in tutti i settori di attività e in tutti i Paesi in cui opera. Questo è stato merito delle migliaia di donne e di uomini che, in Italia e all'estero, in tutto questo tempo, hanno messo a disposizione dei cittadini il loro lavoro, la loro professionalità e anche uno spirito di sacrificio che deriva da un sentimento di militanza ancora molto radicato. Possiamo essere orgogliosi di questo impegno e dei risultati conseguiti che hanno consentito alla nostra Organizzazione di avere un ruolo sempre più forte e incisivo nel mondo del sociale e dell'assistenza. Tutti hanno reso il massimo possibile per aiutare, tutelare e assistere milioni di cittadini in Italia e all'estero. Ci sono ancora tante persone che hanno bisogno di noi e noi di loro per capire meglio come assisterli. Con un'intelligente ed efficace sinergia possiamo continuare a svolgere questo compito per migliorare il loro futuro.

PREVIDENZA E ASSISTENZA

Lavoratori agricoli e applicazione della "sesta salvaguardia". Rettifica del Ministero del Lavoro



Grazie al lavoro della Uil, attraverso il suo Patronato Ital, e della Uila migliaia di lavoratori agricoli possono beneficiare dell'applicazione della "sesta salvaguardia" e accedere alla pensione con i requisiti in vigore prima della Riforma Fornero del 2011.

Qualche mese fa una nota del Ministero del Lavoro, interpretando erroneamente la legge n. 147/2014 e la circolare n. 27/2014 del Ministero stesso, aveva estromesso automaticamente dalla salvaguardia in questione i lavoratori agricoli a tempo determinato perché esclusi dal D.Lgs. n. 368 del 2001 (la disciplina che regola il lavoro a tempo determinato). Ricordiamo invece che sia la legge n. 147 che la circolare ministeriale comprendono espressamente tra i beneficiari della "sesta salvaguardia" i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011 non rioccupati a tempo indeterminato.

L'errata interpretazione da parte del Ministero ha costretto le Direzioni territoriali del lavoro a respingere in questi mesi le istanze dei lavoratori agricoli potenzialmente destinatari del beneficio.

LAVORATORI AGRICOLI E APPLICAZIONE DELLA "SESTA SALVAGUARDIA".
RETTIFICA DEL MINISTERO DEL LAVORO

Il 10 aprile scorso il Ministero del Lavoro, sollecitato dal tempestivo intervento dell'Ital e della Uila, ha emanato una nota di rettifica con la quale *"ritiene ammissibile riconsiderare il suddetto orientamento ministeriale, addivenendo a un'interpretazione che consideri ragionevolmente plausibile... l'inclusione anche dei lavoratori agricoli nella platea dei lavoratori a tempo determinato per i quali si applica il beneficio della salvaguardia in questione"*.

Il Ministero aggiunge inoltre che le domande già presentate dagli interessati alle DTL verranno prese in considerazione predisponendo tutti i necessari adempimenti al fine di dar corso al nuovo orientamento.

Lettera al Governo di Cgil, Cisl e Uil. Tar Lazio e nuovo Isee

Cgil, Cisl e Uil hanno chiesto un intervento urgente del Governo e l'apertura di un confronto dopo le note sentenze del TAR che hanno dichiarato l'illegittimità di alcune parti della disciplina del nuovo Isee (Indicatore della situazione economica equivalente) in vigore a inizio 2015. La situazione sta creando disagi e incertezze per le persone disabili e le loro famiglie ai fini di ottenere prestazioni sociali agevolate.

Nel precedente numero di Lettera Ital (n. 2 del 2015) abbiamo dato notizia che il TAR del Lazio, accogliendo in parte il ricorso di alcune associazioni di disabili, ha dichiarato che le pensioni di invalidità, le indennità di accompagnamento e altre provvidenze erogate a favore delle persone disabili non possono essere considerate come reddito pertanto è illegittimo includerle nell'Isee.

"Il silenzio e la mancanza di interventi da parte del Governo – si legge nella lettera inviata dalle OO.SS. il 13 marzo scorso - sta aggravando la situazione di disagio delle famiglie con disabili e non autosufficienti, perché va ad incidere sul diritto al godimento delle prestazioni ed alimenta una condizione di confusione ed incertezza nell'erogazione dei servizi, tanto che le istituzioni regionali e locali si stanno orientando verso soluzioni transitorie che tentano di ritardare l'applicazione del nuovo Isee. Cgil Cisl e Uil, - continua la nota - con le rispettive Federazioni dei pensionati, responsabilmente, si sono impegnate affinché il nuovo indicatore non rispondesse a logiche di riduzione delle prestazioni e della spesa sociale, ma garantisca maggiore equità, favorendo le famiglie gravate di particolari oneri come quelle con disabili e non autosufficienti, contrastasse comportamenti opportunistici e semplificasse gli adempimenti per i cittadini". *"Pertanto – conclude la nota unitaria - chiediamo al Governo di assumere immediati provvedimenti, anche transitori, affinché si garantisca certezza dei diritti alle famiglie più vulnerabili ed un quadro di regole stabili per lo svolgimento dell'attività amministrativa e reiteriamo la richiesta di avere un confronto urgente sulla riforma e le sue prospettive"*.

Bonus bebè: pubblicato il decreto attuativo

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2015 l'atteso Dpcm attuativo del cosiddetto "Bonus bebè", misura prevista dalla Legge di Stabilità 2015 per incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno.

Il decreto prevede, all'art. 4, che la domanda per richiedere l'assegno deve essere presentata all'Inps per via telematica secondo i modelli che l'Istituto dovrà predisporre entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto. Si ricorda che l'importo del Bonus è di 960,00 euro annui (80 euro al mese) per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 ed è corrisposto mensilmente, a decorrere dal giorno di nascita o di ingresso nel nucleo familiare fino al compimento del terzo anno di età del bambino o del terzo anno di ingresso in famiglia a seguito dell'adozione, a condizione che il reddito del nucleo familiare del genitore richiedente non superi 25mila euro annui (Isee). Per i nuclei in possesso di Isee non superiore a 7.000 euro annui, l'importo annuo dell'assegno raddoppia diventando di euro 1.920 (160 euro al mese).

Ai fini della decorrenza del "Bonus" la domanda non deve essere presentata oltre il termine di 90 giorni dal verificarsi della nascita o dall'ingresso nel nucleo familiare, ovvero entro i 90 giorni successivi all'entrata in vigore del decreto. Se la domanda viene presentata oltre il termine, l'assegno decorre dal mese di presentazione della domanda. Il Dpcm indica inoltre le cause di decadenza dal beneficio, il periodo di monitoraggio, la copertura finanziaria e tanti altri aspetti.

LAVORO E AMMORTIZZATORI SOCIALI

**Jobs Act:
conciliazione delle esigenze
di cura, di vita e lavoro**

Lo schema di decreto legislativo recante “*Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro*”, in attuazione della legge n. 183/2014 (c.d. Jobs Act), è stato presentato alle Commissioni lavoro di Camera e Senato che dovranno rendere i pareri sullo schema di decreto entro il prossimo 8 maggio.

Il provvedimento, che presenta alcune modifiche rispetto a quello dello scorso febbraio, riordina alcuni articoli del T.U. n. 151/2001, in merito ai congedi di maternità e di paternità al fine di sanare ed estendere le tutele per particolari tipi di lavoro, anche in caso di adozione e affidamento, prevedendo condizioni più favorevoli in analogia con quelli spettanti al figlio biologico. Interviene inoltre sull’istituto dei congedi parentali: estendendo il periodo di fruizione entro il compimento dei 12 anni di vita del bambino e sulla sua indennizzabilità; recependo per legge note sentenze della Corte Costituzionale in vari settori; prevedendo un particolare congedo per le lavoratrici vittime di violenza di genere e in merito ad altri aspetti.

Si precisa infine che le disposizioni del decreto, con esclusione dell’articolo 24 (*Destinazione di risorse alle misure di conciliazione tra vita professionale e vita privata*), si applicano in via sperimentale solo per l’anno 2015 e per le sole giornate di astensione riconosciute nell’anno medesimo (2015).

**Cassazione:
licenziamento disabile e
oneri del datore lavoro**

La Corte di Cassazione (con sentenza n. 4757/2015) ha affermato che è illegittimo il licenziamento del lavoratore per inidoneità sopravvenuta allo svolgimento delle mansioni (disposto dopo la visita del medico competente) senza aver atteso gli esiti del successivo riesame da parte della Commissione sanitaria e senza che il datore di lavoro abbia accertato se il lavoratore potesse essere addetto a mansioni diverse e di pari livello, evitando trasferimenti di altri lavoratori o alterazioni dell’organigramma aziendale.

Pertanto la Cassazione rigetta il ricorso del datore di lavoro, avverso la sentenza della Corte di appello, che dichiarava l’illegittimità del licenziamento per le motivazioni sopra riportate.

Dalle motivazioni della sentenza emerge quindi che il recesso è illegittimo, sia per violazione della procedura di accertamento delle condizioni di salute del lavoratore (in quanto avvenuto prima che la commissione sanitaria si fosse pronunciata), sia perché “*in tema di inidoneità fisica al lavoro, l’impossibilità di utilizzazione di un lavoratore in mansioni equivalenti, in ambiente compatibile con il suo stato di salute, deve essere provata dal datore di lavoro, sul quale incombe anche l’onere di contrastare eventuali allegazioni del prestatore di lavoro, nei cui confronti è esigibile una collaborazione nell’accertamento di un possibile repaceage in ordine all’esistenza di altri posti di lavoro nei quali possa essere ricollocato*”.

**NASpl e periodi di
CIG a zero ore.
Ministero del Lavoro**

Il Ministero del Lavoro in un comunicato stampa del 20 marzo scorso ha fornito chiarimenti in merito alla NASpl: la nuova indennità di disoccupazione che prenderà il posto dell’ASpl a partire dal 1° maggio 2015 per effetto del Decreto legislativo n. 22/2015 recante “*Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati*” in attuazione del Jobs Act.

Riportiamo di seguito il comunicato stampa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 20 marzo 2015 dal titolo “*NASpl: per la nuova prestazione saranno considerati neutri i periodi di CIG a zero ore e quelli non utili al soddisfacimento del requisito contributivo immediatamente precedenti la cessazione del rapporto di lavoro*”.

“*Con riferimento al diritto alla nuova prestazione NASpl in presenza di periodi di Cassa Integrazione a zero ore o di altri periodi non utili ai fini del soddisfacimento del requisito contributivo (p.es. malattia senza integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro) che risultino immediatamente precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, si precisa quanto segue.*



NASPI E PERIODI DI CIG
A ZERO ORE. MINISTERO DEL LAVORO

Il decreto legislativo 22/2015 rinvia, per questi casi, alla normativa vigente. Gli eventi sopra richiamati saranno quindi considerati, come avveniva in precedenza, periodi neutri e determineranno un ampliamento, pari alla loro durata, del quadriennio all'interno del quale ricercare il requisito necessario di almeno tredici settimane di contribuzione.

Allo stesso modo, quanto al nuovo requisito introdotto dalla recente disciplina, consistente nel poter far valere almeno trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, il requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo verrà ricercato nei dodici mesi immediatamente precedenti gli eventi sopra richiamati, anche qui considerati periodi neutri.

Tutti questi aspetti saranno adeguatamente dettagliati nella circolare attuativa della NASpl che verrà emanata dall'INPS."

Ministero Lavoro: diritto alla NASpl e licenziamento disciplinare

Il Ministero del Lavoro con interpellato n. 13 del 24 aprile 2015 si è pronunciato riguardo il diritto alla "Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego" (NASpl), in particolare se questa possa essere riconosciuta anche in favore dei lavoratori licenziati per motivi disciplinari, nonché nei casi di accettazione da parte del lavoratore licenziato dell'offerta economica propositagli dal datore nella c.d. "conciliazione agevolata".

La nota ministeriale sottolinea che "appare conforme al dato normativo, specie in ragione della nuova formulazione, considerare le ipotesi di licenziamento disciplinare quale fattispecie della c.d. "disoccupazione involontaria" con conseguente riconoscimento della NASpl.

In definitiva, si ritiene possano essere ammessi alla fruizione del trattamento indennitario di cui alla NASpl sia i lavoratori licenziati per motivi disciplinari, sia quelli che abbiano accettato l'offerta economica del datore di lavoro nella ipotesi disciplinata dall'art. 6, D.Lgs. n. 23/2015".

Assegni per il nucleo familiare e di maternità concessi dai Comuni. Anno 2015

L'Inps ha reso noti gli importi rivalutati e i requisiti economici degli assegni per il nucleo familiare e di maternità validi per il 2015, precisando quanto segue:

Assegno per il nucleo familiare

L'assegno per il nucleo familiare da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2015 è pari (nella misura intera) a euro 141,30 e che, per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente è di euro 8.555,99.

Si precisa inoltre che in merito ai procedimenti ancora in corso per l'assegno per il nucleo familiare (da erogare per il 2014) si applicano i valori previsti per il medesimo anno (2014).

Assegno di maternità

L'importo dell'assegno mensile di maternità (spettante nella misura intera) per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1 gennaio al 31 dicembre 2015, è pari a euro 338,89 per cinque mensilità per un valore complessivo di euro 1.694,45. Per questi soggetti (per nascita, affidamenti preadottivi, adozioni senza affidamento avvenuti dal 1 gennaio al 31 dicembre 2015) il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente è pari a euro 16.954,95.

Ricordiamo che la prestazione è concessa a domanda da presentare al Comune di residenza entro il termine perentorio di 6 mesi dalla nascita o dall'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare.

Retribuzioni e importi per maternità, malattia, tbc per il 2015. Circolare Inps

Con la circolare del 16 aprile scorso l'Inps indica le retribuzioni di riferimento (anno 2015) per: il calcolo dell'indennità di malattia, di maternità/paternità e tubercolosi per particolari categorie di lavoratori; gli importi degli assegni di maternità dei Comuni e dello Stato; i lavoratori iscritti alla gestione separata dei lavoratori autonomi (maternità/paternità, congedo parentale, malattia e degenza ospedaliera); e molto altro. Di seguito ne riportiamo solo alcuni.

RETRIBUZIONI E IMPORTI PER MATERNITÀ, MALATTIA, TBC PER IL 2015. CIRCOLARE INPS

Limiti di reddito per l'indennizzabilità del congedo parentale

Si precisa innanzitutto che lo schema di decreto legislativo recante "Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro" (in attuazione del c.d. Jobs Act), al momento in attesa dei previsti pareri delle Commissioni lavoro di Camera e Senato, prevede in via sperimentale per il 2015 alcune estensioni riguardo il periodo di fruizione del congedo parentale e la sua indennizzabilità.

Viene estesa infatti dai tre anni di vita del bambino fino al sesto anno l'indennità economica al 30% della retribuzione, prevista per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi. Per i periodi successivi e per quelli ancora non fruiti fino all'ottavo anno del bambino l'indennità è erogabile solo se il reddito individuale del genitore richiedente è inferiore a due volte e mezzo l'importo annuo del trattamento minimo di pensione.

L'Inps comunica che per il 2015 il valore provvisorio di tale importo risulta pari a euro 16.327,68 (= euro 6.531,07 x 2,5).

Congedo straordinario retribuito per familiari di disabili gravi

Per i lavoratori dipendenti che chiedono di fruire del congedo straordinario retribuito di due anni per assistere un familiare disabile grave (art. 42, comma 5 e ss. del T.U. 151/01 "Tutela della maternità e paternità") l'importo complessivo massimo annuo, da ripartire fra l'indennità economica e il costo della copertura figurativa, previsto dalla legge e rivalutatosi annualmente è per il 2015 di euro 47.445,82.

Lavoratrici autonome

Lo schema di decreto legislativo recante "Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro" estende inoltre (in via sperimentale per il 2015) al padre lavoratore autonomo l'indennità prevista per le lavoratrici autonome per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.

Indennità maternità lavoratrici autonome per il 2015

Categoria	Retribuzione giornaliera	Comprensivo quota CUAF	Indennità cong. parentale (30%)
Artigiane	€ 47,68	€ 38,14	€ 14,30
Commercianti	€ 47,68	€ 38,14	€ 14,30
Coltivatrici dirette, colone e mezzadre imprenditrici agricole	€ 42,33	€ 33,86	€ 12,70
Pescatrici	€ 26,49	€ 21,19	€ 7,95

NASpl (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego)

Operatività e destinatari

La NASpl (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego), che **entrerà in vigore dal 1° maggio 2015**, è rivolta ai lavoratori dipendenti con esclusione di quelli a tempo indeterminato delle P.A. e degli operai agricoli (OTD e OTI).

La nuova prestazione, che sostituisce l'ASpl e la Mini-ASpl, si applica per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015 (cessazioni dei rapporti di lavoro fino al 30 aprile 2015: ASpl/miniASpl; cessazioni successive: NASpl).

Requisiti

È richiesta la **presenza congiunta dei seguenti requisiti**:

- **stato di disoccupazione involontaria** (dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro);
- almeno **13 settimane** di contribuzione nei 4 anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione;
- almeno **30 giornate di lavoro effettivo**, a prescindere dal minimale contributivo, **nei 12 mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione**.

Non è più richiesto il requisito dell'anzianità assicurativa.

La NASpl è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale nell'ambito della procedura obbligatoria di conciliazione (art. 1, comma 40, legge 92/2012 – c.d. legge Fornero).

La NASpl spetta anche nel caso di licenziamento per motivi disciplinari e in caso di accettazione da parte del lavoratore licenziato dell'offerta economica del datore di lavoro (art. 6, Dlgs. n. 23/2015).

Base di calcolo e importo

L'importo dell'indennità, che sarà erogata mensilmente, è rapportato alla **retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni** divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il coefficiente 4,33.

In particolare:

- **se la retribuzione mensile, come sopra determinata, è pari o inferiore a 1.195 euro** (importo rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo FOI), la NASpl è pari al 75% della retribuzione mensile stessa;
- **se la retribuzione mensile, come sopra determinata, è superiore a 1.195 euro**, la NASpl è pari al 75% del predetto importo, **incrementata di una somma pari al 25%** della differenza tra la retribuzione mensile e il predetto importo.

L'importo mensile dell'indennità non può superare in ogni caso i **1.300 euro** e si riduce del **3%** ogni mese a decorrere dal primo giorno del 4° mese di fruizione.

Nota bene: con l'entrata in vigore della NASpl anche i lavoratori delle cooperative e il personale artistico avranno diritto all'indennità in misura piena ancorché il pagamento della contribuzione da parte del datore di lavoro sia ancora consentito in aliquota ridotta.

Durata

È pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni (massimo 24 mesi). Il fattore anagrafico non è più influente.

Per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2017 la NASpl è corrisposta mensilmente per un massimo di 78 settimane (massimo 18 mesi).

Nota bene: dalla durata come sopra determinata vanno detratti i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione di prestazioni di disoccupazione.

Presentazione domande e decorrenza

Domanda telematica all'INPS entro il termine di decadenza di **68 gg.** dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

La NASpl decorre dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Se presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

Ulteriori condizioni

DL'erogazione della NASpl è condizionata:

- allo stato di disoccupazione;
- alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa;
- ai percorsi di riqualificazione professionale.



◀ segue **NASpl** (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego)

Compatibilità/cumulabilità con il lavoro subordinato, autonomo o di impresa individuale

La NASpl prevede la **compatibilità** con il rapporto di **lavoro subordinato** e con l'esercizio di una **attività autonoma** o di **impresa individuale**, purché il reddito annuo derivante dall'attività lavorativa:

- **non superi euro 8.000** (*reddito minimo escluso da imposizione fiscale che garantisce il mantenimento dello status di disoccupato*) **nel caso di lavoro subordinato**;
- **sia inferiore a euro 4.800** (*reddito minimo escluso da imposizione fiscale che garantisce il mantenimento dello status di disoccupato*) **nel caso di lavoro autonomo/impresa individuale**.

In tutti i casi l'interessato ha l'obbligo di comunicare all'Inps, a pena di decadenza, entro 30 giorni dall'inizio dell'attività lavorativa, il reddito annuo presunto e la Naspi gli sarà ridotta nella misura dell'80% del reddito previsto.

Medesima disciplina è espressamente prevista nel caso che un lavoratore, **titolare di due o più rapporti di lavoro a tempo parziale**, cessi involontariamente da uno di detti rapporti. Anche in questo caso, fermo restando il non superamento della soglia di cui sopra, si avrà diritto a percepire la Naspi, ridotta dell'80% dei redditi derivanti dal restante rapporto a tempo parziale a condizione, posta a pena di decadenza, di comunicare - entro 30 giorni della presentazione della domanda di NASpl - il reddito annuo previsto (*rapporto part-time restante*).

Il lavoratore, percettore di Naspi, **decade dalla prestazione** qualora istauri un **rapporto di lavoro subordinato di durata superiore a 6 mesi** e che produca un reddito superiore a quello escluso da imposizione fiscale che *garantisce il mantenimento dello status di disoccupato*.

Nel caso invece, **il rapporto di lavoro non sia di durata superiore a 6 mesi**, la **Naspi** sarà **sospesa d'ufficio** per la durata del rapporto di lavoro. *Nota bene: la contribuzione IVS versata in relazione all'attività di lavoro subordinato o autonoma o impresa individuale non dà luogo ad accrediti contributivi ed è riversata interamente alla Gestione prestazioni temporanee.*

Decadenza

Si decade dall'indennità in caso di:

- perdita dello stato di disoccupazione;
- nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato senza aver comunicato all'Inps - entro 30 giorni dall'inizio del rapporto di lavoro - il reddito annuo previsto;
- nuova attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza aver comunicato all'Inps - entro 30 giorni dall'inizio dell'attività - il reddito annuo previsto;
- raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
- acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per la NASpl.

Contribuzione figurativa

L'i periodi di percezione della NASpl sono coperti da contribuzione figurativa. Il valore settimanale da accreditare è pari alla media delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali percepite negli ultimi quattro anni. Ai fini del valore della contribuzione accreditata è **previsto un tetto massimo** pari a **1,4 volte il massimale NASpl** (*poiché nel 2015 il massimale NASpl è pari 1.300 euro il limite sarà di 1.820 euro*). Ai fini della/e quota/e di pensione calcolata/e con le regole retributive, le retribuzioni figurative non sono prese in considerazione se l'importo è inferiore alla RMS ottenuta non considerando tali retribuzioni. Ai fini del calcolo delle predette quote di pensione, resta comunque salvo il computo dell'anzianità contributiva (*numero di settimane*) riferita ai periodi neutralizzati.

Liquidazione anticipata

È il lavoratore può richiedere la liquidazione anticipata, in un'unica soluzione, dell'intero importo del trattamento (*questa possibilità da sperimentale diventa strutturale*):

- come incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma;
- come incentivo all'avvio di impresa individuale;
- come sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.

A tal fine, è necessario presentare telematicamente domanda di anticipazione all'INPS, a pena di decadenza entro 30 giorni dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa. Nel caso venga istaurato un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata dalla Naspi, la indennità dovrà essere restituita per intero salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato non si sia istaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale.

Nota bene L'erogazione della NASpl anticipata non dà diritto ne all'accredito della contribuzione figurativa né all'Anf.

DIS-COLL (Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata)

Operatività e destinatari

La DIS-COLL opera per gli eventi di disoccupazione interventi nell'anno 2015 (intervento sperimentale).

E' destinata ai **Co.co.co.** e **Co.co.pro.**, con esclusione degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata INPS, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.

Requisiti

E' richiesta la **presenza congiunta dei seguenti requisiti**:

- **stato di disoccupazione** al momento della richiesta di indennità DIS-COLL;
- **almeno 3 mesi di contribuzione** nel periodo temporale che va dal 1° gennaio dell'anno solare precedente la cessazione e la data di cessazione stessa;
- nell'anno solare in cui si verifica la cessazione dal lavoro **un mese di contribuzione** oppure un **rapporto di collaborazione di durata pari almeno ad un mese** e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà dell'importo che dà diritto all'accredito di un mese di contribuzione (minimale annuo euro 15.548 diviso 12 = 1.296 diviso 2 = 647,50).

Base di calcolo e importo

L'importo dell'indennità è rapportato al **reddito imponibile ai fini previdenziali** (versamenti contributivi effettuati) derivante dai rapporti di collaborazione riferiti all'anno in cui si è verificato l'evento di cessazione e all'anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazione di essi. Secondo l'Inps il reddito va rapportato al numero di mesi o frazioni corrispondenti alla durata dei rapporti di collaborazione. In particolare:

- **se il reddito mensile, come sopra determinato, è pari o inferiore a 1.195 euro** (importo rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo FOI), la DIS-COLL è pari al **75%** del reddito;
- **se il reddito mensile, come sopra determinato, è superiore a 1.195 euro**, la DIS-COLL è pari al **75%** del predetto importo, incrementato di una somma pari al **25%** della differenza tra il reddito mensile e il predetto importo.

L'importo dell'indennità non può superare i **1.300 euro** e si riduce del **3%** ogni mese a decorrere dal primo giorno del 4° mese di fruizione.

La durata

- non può essere superiore a **6 mesi**;
- è pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno solare precedente la cessazione e la data di cessazione stessa.

Secondo l'Inps, il parametro da utilizzare sono i mesi o frazioni di essi di durata del rapporto di lavoro di collaborazione.

Nota bene: dalla durata come sopra determinata vanno detratti i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione di prestazioni di disoccupazione.

Presentazione domande e decorrenza

Domanda telematica all'INPS entro il termine di decadenza di **68 gg.** dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

La DIS-COLL decorre dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Se presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

Ulteriori condizioni

L'erogazione della DIS-COLL è condizionata:

- allo stato di disoccupazione;
- alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa;
- ai percorsi di riqualificazione professionale.

La decadenza

- in caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di **durata superiore a 5 giorni si decade dalla DIS-COLL**;
- in caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di **durata non superiore a 5 giorni** la DIS-COLL è sospesa d'ufficio.

Contribuzione figurativa

I periodi di percezione della DIS-COLL non danno luogo a copertura figurativa ai fini pensionistici.

Compatibilità con il lavoro autonomo o di impresa individuale

Se il beneficiario della DIS-COLL intraprende un'attività di lavoro autonomo o di impresa individuale, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione (4.800 euro), deve comunicare all'INPS entro 30 giorni dall'inizio dell'attività il **reddito annuo che prevede di produrre**. Come per la NASpl, il trattamento è ridotto di un importo pari all'80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. Nel caso di **mancata comunicazione del reddito** si decade dal diritto alla DIS-COLL a decorrere dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale.

**SEI UN COLLABORATORE
A PROGETTO?**

DEVI RICHIEDERE LA DISOCCUPAZIONE?

DAL 1° GENNAIO 2015 È IN VIGORE LA

DIS-COLL

IL SUSSIDIO DI DISOCCUPAZIONE
PER I COLLABORATORI A PROGETTO

HAI 68 GIORNI DI TEMPO
DALLA FINE DEL CONTRATTO

VIENI A TROVARCI PRESSO IL **PATRONATO ITAL UIL**
O GLI SPORTELLI **LAVORIN.FORM@** DELLA **UILTEMP**
TI AIUTEREMO NELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

NUMERO VERDE 800 085 303



SALUTE E SICUREZZA

Assicurazione Inail per i volontari che beneficiano di forme di integrazione e sostegno del reddito

L'Inail informa (circolare n. 45/2015) che i volontari che svolgono in modo spontaneo e gratuito la loro attività a fini di utilità sociale nell'ambito di progetti promossi da organizzazioni appartenenti al cosiddetto "terzo settore", in favore di Comuni o enti locali, sono garantiti dalla copertura assicurativa Inail contro le malattie e gli infortuni sul lavoro "se sono percettori di misure di integrazione e sostegno del reddito".

L'Istituto assicuratore precisa inoltre che per questa categoria il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha messo a disposizione, in via sperimentale, un Fondo finalizzato a reintegrare l'Inail dell'onere conseguente alla copertura degli obblighi assicurativi.

Si ricorda che l'art. 12 del D.L. 90/2014 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 114/2014) ha previsto - in via sperimentale - il coinvolgimento dei soggetti beneficiari di ammortizzatori sociali e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito in attività di volontariato, a fini di utilità sociale, in favore di Comuni o enti locali.

Amianto. Proroga termine presentazione istanze lavoratori in mobilità da aziende cessate

L'Inps con il messaggio del 10 aprile scorso informa che la presentazione delle domande per il riconoscimento della maggiorazione secondo il regime vigente al tempo in cui l'esposizione all'amianto si è realizzata, è stata prorogata al 30 giugno 2015, ai sensi di quanto disposto dalla legge n. 11/2015 (c.d. decreto Milleproroghe)

Si ricorda che la legge 190/2014 all'art. 1, comma 115, ha stabilito che i lavoratori dipendenti di aziende che hanno cessato definitivamente l'attività e che hanno collocato tutti i dipendenti in mobilità possono accedere al beneficio pensionistico di cui all'art. 13, comma 8, legge 257 del 1992 (*maggiorazione dell'anzianità contributiva pari all'1,5*). La norma, riferita solo ed esclusivamente ai lavoratori iscritti all'AGO che avevano presentato istanza all'Inail dopo il 2 ottobre 2003 e ottenuto in via giudiziale definitiva il conseguente riconoscimento dell'avvenuta esposizione ultradecennale all'amianto (*beneficio dell'1,25*), richiedeva la presentazione di un'apposita istanza entro il 31 gennaio 2015, termine ora prorogato al 30 giugno 2015.

